

COMUNE DI SINALUNGA (Provincia di Siena)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE.

Approvato con Deliberazione

del Consiglio Comunale nr. 51 del 14 settembre 2012

modificato ed integrato con Deliberazione

del Consiglio Comunale nr. 47 del 28 agosto 2014

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

Mercato di Sinalunga Capoluogo Mercato di Bettolle Fiera alla Pieve Fiera Feste della Madonna del Rosario

INDICE

| Titolo I | | NORME GENERALI |
|------------|------|--|
| Articolo | 1 | - Ambito di applicazione |
| Articolo | 2 | - Definizioni |
| | | - Finalità del regolamento |
| Articolo | 4 | - Criteri generali di indirizzo |
| Articolo | 5 | - Competenze uffici comunali |
| Articolo | 6 | - Esercizio dell'attività – Concessioni temporanee |
| Articolo | 7 | - Trasferimento mercati, fiere e fiere promozionali |
| Articolo | 8 | - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree |
| | | pubbliche |
| Articolo | | - Normativa igienico-sanitaria |
| Articolo | 10 | - Vendita a mezzo veicoli |
| Titolo II | | Mercati |
| | | Capo I - Norme generali |
| Articolo | 11 | - Definizioni |
| Articolo | 12 | - Norme in materia di funzionamento dei mercati |
| Articolo | 13 | - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi |
| Articola | | - Posteggi riservati ai produttori agricoli |
| Articolo | | - Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi |
| Articolo | | - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse |
| Articolo | | - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze |
| Articolo | | - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati |
| Articolo | | - Decadenza o revoca della concessione decennale del posteggio |
| Articolo | | - Mercati Straordinari |
| Articolo 2 | 21 | - Orario di svolgimento |
| | | Capo II - Individuazione dei mercati |
| Articoli 2 | 22 | - Mercati: Localizzazione e caratteristiche |
| Articoli 2 | 23 | - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare |
| Titolo II | I | Fiere |
| | | Capo I - Norme generali |
| Articolo | 24 - | Norme in materia di funzionamento delle fiere - Criteri e modalità per l'assegnazione |
| | | dei posteggi |
| Articolo 2 | | - Disposizioni particolari per i commercianti in sede fissa e per altri Operatori concessionari di suolo pubblico |
| | | to the transfer of the transfe |
| Articolo | | - Criteri e modalità per l'assegnazione pluriennale dei posteggi |
| | | is - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi |
| Articolo 1 | 27 | - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati |

| Articolo 28 Articolo 29 | Decadenza e revoca della concessione decennale del posteggio Orario di svolgimento delle manifestazioni fieristiche |
|---|---|
| Capo III | - Individuazione delle Fiere |
| Articolo 30 | - Fiere: Localizzazione e caratteristiche. |
| Articolo 31 Articolo 32 | Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare Altre attività correlate alle manifestazioni fieristiche |
| Titolo IV | Fiere Promozionali |
| | Capo I - Norme generali |
| Articolo 33 | - Fiere Promozionali |
| | s - Fiera dell'Agricoltura |
| Articolo 34 | - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi |
| Articolo 35 | - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti |
| Articolo 36 | - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati |
| Articolo 37 | - Orario di svolgimento delle attività |
| Titolo V | Posteggi fuori mercato |
| | Capo I - Norme generali |
| Articolo 38 | - Posteggi fuori mercato |
| Articolo 39 | - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi |
| Articolo 40 | - Decadenza e revoca della concessione decennale del posteggio |
| Articolo 41 | - Orario di svolgimento |
| | Capo II - individuazione dei posteggi |
| Articolo 42 | - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche. |
| Titolo VI | Commercio itinerante |
| Articolo 43 | |
| Articolo 44 | - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante |
| | Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante Zone vietate |
| Articolo 45 | _ |
| Articolo 45 Titolo VII | - Zone vietate |
| | Zone vietateDeterminazione degli orari |
| Titolo VII | - Zone vietate - Determinazione degli orari Norme transitorie e finali |
| Titolo VII Articolo 46 | Zone vietate Determinazione degli orari Norme transitorie e finali Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi |
| Titolo VII Articolo 46 Articolo 47 | Zone vietate Determinazione degli orari Norme transitorie e finali Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi Norme generali di comportamento |
| Titolo VII Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 | Zone vietate Determinazione degli orari Norme transitorie e finali Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi Norme generali di comportamento Bandi comunali |

Articolo 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32/1° co. della Legge Regionale Toscana nr. 62 del 23.11.2018 "Codice del Commercio Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti".
- 2. Il Regolamento, che costituisce parte integrante del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale sentite le Associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della L.R. n. 281/98.

Articolo 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta integrata di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
 - d) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - g) Per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
 - m)Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
 - n) Per presenze in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
 - o) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un

- mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- p) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- q) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- r) Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 62/2018 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- s) Per spunta o sorteggio, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- t) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 Finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 43 della L. R. Toscana nr. 62/2018, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
- a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica;
- b) lo svolgimento dell'attività commerciale;
- c) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche ed in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- d) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- e) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione, alla sicurezza dei prodotti.
- f) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.
- g) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali.
- h) La promozione del territorio e delle risorse comunali;
- i) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 Criteri generali di indirizzo

- 1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
- b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti su territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppò delle diverse tipologie distributive;
- d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli

- relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- f) assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio.
- 2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori e, dove possibile, la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione delle strade, piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 Compiti degli uffici comunali

- 1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
- 2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive in ottemperanza alla vigente normativa, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù di funzioni ad essi direttamente o indirettamente attribuite, allo scopo di. garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Articolo 6 Esercizio dell'attività – Autorizzazioni Temporanee

- 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
- 2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa regionale vigente, contestualmente alla concessione decennale, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
- 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

- 5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali, nei posteggi fuori mercato nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
- 6. In occasione di feste o manifestazioni locali, o ricorrenze religiose particolari, il Comune di Sinalunga, può rilasciare Autorizzazioni temporanee per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, per il solo giorno di svolgimento dell'evento. Nell'Autorizzazione/Concessione dovranno essere indicate le condizioni e stabiliti gli orari per l'esercizio dell'attività. Ad un concessionario, non potrà essere rilasciata più di una autorizzazione.

Articolo 7 Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali

- 1. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
- 2. Per motivi di pubblico interesse, compresi quelli di viabilità, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo il Comune consulta le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

Articolo 8 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

- 1. Gli esercenti intestatari dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del presente regolamento, possono svolgere la propria attività commerciale nel posteggio loro assegnato, utilizzando esclusivamente lo spazio indicato nella concessione e nel rispetto del settore merceologico previsto per tale posteggio.
- 2. Nell'area del mercato o della fiera, salvo diversa disposizione, è fatto obbligo a tutti gli operatori di tenere i propri veicoli entro i posteggi loro assegnati.
- 3. L'esercizio dell'attività rimane comunque subordinato al pagamento della tassa o canone di concessione per l'occupazione del suolo pubblico nella misura fissata dalle disposizioni comunali.
- 4. In assenza del titolare, o dei soci nel caso di gestione societaria, la conduzione dell'attività è consentita esclusivamente ai dipendenti o ai collaboratori, i quali, a richiesta degli organi di vigilanza, dovranno esibire la dichiarazione in originale, redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del DPR 445/2000, attestante la loro qualifica nei confronti dell'azienda condotta.
- 5. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000 e dell'articolo 483 del Codice penale per le dichiarazioni mendaci, la mancata esibizione della dichiarazione di cui al precedente comma 4, o l'esibizione dell'atto non redatto nella forma della dichiarazione o non in originale, comporterà l'applicazione, a carico dell'intestatario dell'autorizzazione a seconda dei casi, delle sanzioni previste dalla L.R. 62/2018.
- 6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, altra motivazione parimenti giustificativa) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 7. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario stabilito dal presente

Articolo 9 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite da leggi, regolamenti e vigenti ordinanze ed ogni altra norma in materia, tenendo conto delle situazioni in cui, nel mercato o nella fiera non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 10 Vendita a mezzo di veicoli

- 1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
- 2. È altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Titolo II Mercati

Capo I - Norme generali

Articolo 11 Definizioni

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività in forma giornaliera, bisettimanale, settimanale, quindicinale o mensile.

Articolo 12 Norme in materia di funzionamento dei mercati

- 1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
- Entro il 30 Marzo di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è reso noto il calendario dei mercati, che ricadendo in giorni festivi infrasettimanali, che verranno anticipati, posticipati oppure svolti nello stesso giorno festivo.

Articolo 13 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

- 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, dal Comune ove ha sede il posteggio, contestualmente alla relativa concessione che ha durata dodicennale;
- 2. Ai sensi delle disposizioni contenute nella legge, le nuove autorizzazioni su posteggio possono essere rilasciate solo a seguito di bando e nel rispetto del possesso dei requisiti di onorabilità e professionali (i secondi solo per il settore alimentare), che dovrà indicare:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della Legge Regionale;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
- 3. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi saranno inviati alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
- 4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodicennale di posteggio nei mercati, è presentata al Comune a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
- 5. Prima della pubblicazione del bando comunale può procedersi alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie.
- 6. L'assegnazione avviene nel rispetto delle seguenti ordini priorità:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato
- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese;
- b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 14 Posteggi riservati ai produttori agricoli

- I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la segnalazione certificata di inizio attività.
- È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) dodicennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodicennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 15 Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

- Prima della pubblicazione del Bando Comunale per l'assegnazione dei posteggi non assegnati, il Comune può provvedere, con specifico bando riservato agli operatori già titolari di autorizzazione e relativa concessione di posteggio per quel mercato, a pubblicizzare i posteggi che saranno oggetto del bando regionale di assegnazione.
- Gli operatori interessati alla miglioria, ovvero interessati ad effettuare lo scambio del loro posteggio con uno di quelli disponibili di cui al comma 1, potranno presentare richiesta entro i termini previsti dal bando, alla sola condizione che il posteggio richiesto rientri nella medesima specializzazione merceologica o settore merceologico.
- Nell'ipotesi di domande concorrenti sarà data la precedenza a coloro che risultino avere maggiore anzianità di concessione del suolo pubblico maturata dall'azienda in quel mercato. A parità di condizione sarà data la precedenza all'operatore con maggiore anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. In caso di ulteriore parità si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione della domanda di partecipazione al bando;
- Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 16 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

- 1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Articolo 17 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

- 1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
- 2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. Sarà altresì considerata assenza, l'abbandono dell'area prima dell'orario stabilito per il termine delle operazioni di vendita, salvo l'ipotesi di gravi ed avverse condizioni atmosferiche, improvviso malore o altra giustificazione idonea, purché certificato e notificato al comune entro i successivi 10 giorni.
- 3. Non costituisce assenza, la mancata presentazione dell'operatore quando si tratti di mercati straordinari, ovvero nell'ipotesi che la data di normale svolgimento del mercato sia stata anticipata o posticipata.
- 4. Le presenze saranno annotate in apposito registro tenuto dal Corpo Polizia Municipale. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il competente Ufficio.

Articolo 18

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato o nella fiera, il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
- 3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
- 4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 19 Revoca e decadenza della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è decaduta nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 86 della L.R. 62/2018.

Articolo 20 Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato

- ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
- 2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 21 Orario di svolgimento

1. Gli operatori commerciali che partecipano all'attività mercatale, dovranno osservare i seguenti orari:

* Orario di accesso alle aree mercatali dalle ore 7:00 alle ore 8:00

* Orario di allestimento strutture entro le ore 8:00

* Orario di vendita dalle ore 8:00 alle ore 13:30 * Orario di sgombero area e uscita mezzi dalle ore 13:30 alle ore 14:30

- 2. È fatto divieto agli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita. Sono comunque, fatte salve ipotesi in cui sussistano giustificati motivi, che gli organi di Polizia possono chiedere di comprovare e, casi di gravi intemperie che provochino l'inattività degli operatori del mercato.
- 3. Il posteggio verrà considerato occasionalmente libero qualora il titolare non risulti presente nell'area fieristica entro l'orario massimo di accesso e cioè entro le ore 8:00.
- 4. Gli spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8:00.
- 5. Nei mercati straordinari, l'orario è lo stesso di cui al precedente comma 1.

Capo II Individuazione dei mercati

Art. 22 Mercati: localizzazione e caratteristiche

| 1 | MERCATO DI SINALUNGA CAPOLUOGO | |
|---|---|-----------------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Cadenza | Settimanale |
| | Giornata di svolgimento | Martedì |
| | Ubicazione | Piazza Garibaldi (allegato nr. 1) |
| | Superficie complessiva del mercato | Mq. 7.024,00 |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 3.097,50 |
| | Superficie media dei posteggi | Mq. 37,31 |
| | Totale dei posteggi | n. 79 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Alimentare n. 13 |
| | aree pubbliche | Settore extralimentare n. 60 |
| | Tipologie merceologiche | Animali Vivi nr. 1 |
| | Riservati produttori agricoli | n. 5 |
| | Riservati portatori di handicap | n. 1 |

| 2 | MERCATO DI BETTOLLE | |
|---|---|------------------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Cadenza | Settimanale |
| | Giornata di svolgimento | Sabato |
| | Ubicazione | Piazza del Popolo (allegato nr. 2) |
| | Superficie complessiva del mercato | Mq. 847 |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 288 |
| | Superficie media dei posteggi | Mq. 32 |
| | Totale dei posteggi | n. 9 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Alimentare n. 3 |
| | aree pubbliche | Settore extralimentare n. 4 |
| | Riservati produttori agricoli | n. 1 |
| | Riservati portatori di handicap | n. 1 |

- 3. Le caratteristiche dei mercati sono riportate nelle planimetrie allegate (n. 1 e 2), nelle quali sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare, extralimentare, ai produttori agricoli, ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Articolo 23 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

- 1. Le aree di svolgimento del mercato individuate ai sensi del presente regolamento, vengono interdette con apposite ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada (salvo le aree dove non vi è transito veicolare), alla circolazione dei veicoli con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, in concomitanza con i giorni ed orari di svolgimento dei mercati;
- 2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori ed ai mezzi di polizia o di soccorso, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo III Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 24 Norme in materia di funzionamento delle fiere

- 1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
- 2. Le presenze sono annotate in apposito registro tenuto dal Corpo Polizia Municipale.
- 3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati seguendo i criteri di cui al successivo art. 28.
- 4 È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico od altra idonea giustificazione) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 5 Nel caso della manifestazione fieristica denominata "Fiera Feste della Madonna del Rosario", che si svolge su due giorni, al fine di conteggiare la presenza, l'operatore sarà considerato assente se non sarà presente ad entrambe le giornate di svolgimento, salvo casi di giustificata assenza.
- Sempre ai fini del conteggio delle presenze nella Fiera Feste della Madonna del Rosario, agli spuntisti verranno attribuiti uno o due punti, a seconda che svolgano l'attività su una giornata o su entrambe.

Articolo 25

Disposizioni particolari per i commercianti in sede fissa e per altri Operatori concessionari di suolo pubblico

- 1. I titolari di esercizi commerciali posti nell'area fieristica possono avanzare istanza all'Amministrazione Comunale, da presentarsi almeno 20 giorni prima della manifestazione, al fine di essere autorizzati ad esporre le proprie merci nell'area antistante il proprio negozio. L'Amministrazione autorizza l'esposizione per il periodo della manifestazione, previo pagamento della tassa o del canone di occupazione di suolo pubblico.
- 2. In occasione della fiera alla Pieve e di quella della Festa della Madonna del Rosario il Comune può rilasciare concessioni temporanee di suolo pubblico nelle strade o piazze non incluse dell'area di fiera, appositamente individuate con atto a parte, ad altri Operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e a imprenditori individuali e società iscritte al Registro delle Imprese, per l'esposizione e/o la vendita di prodotti tipici, di prodotti dell'artigianato, di prodotti costituenti opere d'arte e dell'ingegno, al fine di valorizzare e promuovere lo sviluppo di particolari tipologie merceologiche o produttive.
- 3. Sempre in occasione della fiera alla Pieve e di quella della Festa della Madonna del Rosario il Comune può rilasciare concessioni di suolo pubblico in altre strade o piazze non incluse nell'area di fiera, individuate con atto a parte, ad Associazioni aventi sede e radicate nel Comune di Sinalunga, e limitate al periodo massimo di svolgimento delle fiere in oggetto, per lo svolgimento di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
- 4. La concessione temporanea per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 che precede è subordinata alla presentazione di apposita SCIA da parte del titolare in possesso dei requisiti e alla notifica sanitaria, ai sensi dell'art.52 commi 3 e 4 della legge regionale toscana n.62 del 23 novembre 2018.

Articolo 26 Criteri e modalità per l'assegnazione pluriennale dei posteggi

- 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, dal Comune di Sinalunga ove ha sede il posteggio, contestualmente alla relativa concessione che ha durata dodicennale;
- 2. Ai sensi delle disposizioni contenute nella legge, le nuove autorizzazioni su posteggio possono essere rilasciate solo a seguito di bando e nel rispetto del possesso dei requisiti di onorabilità e professionali (i secondi solo per il settore alimentare), e dovrà contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della Legge Regionale;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
- 7. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi saranno inviati alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
- 8. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodicennale di posteggio nelle fiere, è presentata al Comune a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
- 9. Prima della pubblicazione del bando comunale può procedersi alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie.
- 10. L'assegnazione avviene nel rispetto delle seguenti ordini priorità :
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese:
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 26/bis Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

- 1. Prima della pubblicazione del Bando Comunale per l'assegnazione dei posteggi non assegnati, il Comune può provvedere, con specifico bando riservato agli operatori già titolari di autorizzazione e relativa concessione di posteggio per quel mercato, a pubblicizzare i posteggi che saranno oggetto del bando regionale di assegnazione.
- 2. L'ufficio Polizia Municipale provvede a redigere, almeno una volta all'anno, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) e ad emettere il bando per le migliorie.
- 3. Il bando sarà comunicato alle Associazioni di categoria del commercio.
- 4. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno della Fiera presentano domanda scritta al Comune, entro il settimo giorno dell'emissione del bando e non oltre il termine stabilito nel bando medesimo.
- 5. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a. maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quella fiera;
 - b. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese.

6. Lo scambio di posto fra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati e nel rispetto del settore merceologico, previa apposita domanda, da inviare con firma congiunta, al Comune che provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 27

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune, per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene contò dell'anzianità complessiva maturatasi anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio di attività risultante dal registro delle imprese;
- 3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 62/2018, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e, comunque, secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 28 Decadenza e revoca della concessione decennale di posteggio

1. La concessione del posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Articolo 29 Orari di svolgimento delle manifestazioni fieristiche

FIERA ALLA PIEVE

1.

2. Gli operatori commerciali che partecipano all'attività fieristica dovranno osservare i seguenti orari:

* Orario di arrivo sulle aree pubbliche dalle ore 6:00 alle ore 7:00

* Orario di allestimento strutture entro le ore 7:20

* Orario di vendita dalle ore 7:30 alle ore 20:30 * Orario di sgombero dalle ore 20:30 alle ore 22:00

- 3. È fatto divieto agli operatori di abbandonare il posteggio prima delle ore 20:00. Sono comunque fatte salve le ipotesi in cui sussistano giustificati motivi.
- 4. Il posteggio verrà considerato occasionalmente libero qualora il titolare non risulti presente nell'area fieristica entro l'orario massimo di accesso e cioè entro le ore 7:20.
- 5. Dopo tale orario il posteggio sarà assegnato, per la sola giornata di svolgimento della fiera.
- 6. Gli spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 7:30.

FIERA FESTE DELLA MADONNA DEL ROSARIO

- 1. Gli operatori commerciali che partecipano all'attività fieristica dovranno osservare i seguenti orari:
 - Orario di arrivo e di accesso alle aree di fiera dalle ore 13:30 alle ore 14:00

Orario di allestimento strutture entro le ore 14:00

Orario di vendita dalle ore 14:00 alle ore 20:30 dalle ore 20:30 alle ore 21:00 * Orario di sgombero

- 2. È fatto divieto agli operatori di abbandonare il posteggio prima delle ore 19:30. Sono comunque fatte salve le ipotesi in cui sussistano giustificati motivi.
- 3. Il posteggio verrà considerato occasionalmente libero qualora il titolare non risulti presente nell'area fieristica entro l'orario massimo di accesso e cioè entro le ore 14:00.
- 4. Dopo tale orario il posteggio sarà assegnato, per tutta la durata della manifestazione fieristica (entrambe le domeniche di svolgimento), ad eccezione della seconda domenica che sarà rilasciata per la sola giornata di svolgimento della fiera.
- 5. Gli spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 14:00.

FIERA DI BETTOLLE

- 1. Gli operatori commerciali che partecipano all'attività fieristica dovranno osservare i seguenti orari:
 - Orario di arrivo e di accesso alle aree di fiera dalle ore 7:00 alle ore 7:30

* Orario di allestimento strutture entro le ore 8:00

dalle ore 8:00 alle ore 20:30 * Orario di vendita

- * Orario di sgombero dalle ore 20:30 alle ore 21:00
- 2. È fatto divieto agli operatori di abbandonare il posteggio prima delle ore 20:00. Sono comunque fatte salve le ipotesi in cui sussistano giustificati motivi.
- 3. Il posteggio verrà considerato occasionalmente libero qualora il titolare non risulti presente nell'area fieristica entro l'orario massimo di accesso e cioè entro le ore 8:00.
- 4. Dopo tale orario il posteggio sarà assegnato, per la sola giornata di svolgimento della fiera.
- 5. Gli spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8:00.

Capo II Individuazione delle fiere Art. 30

Fiere: localizzazioni e caratteristiche

| 1 | FIERA DI BETTOLLE | |
|---|---|------------------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Giornata di svolgimento | Ultima domenica di giugno |
| | Ubicazione | Aree individuate nella planimetria |
| | | allegata (allegato nr. 3) |
| | Superficie complessiva della Fiera | Mq. 2.880,00 |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 964.50 |
| | Superficie media dei posteggi | Mq. 22.96 |
| | Totale dei posteggi | n. 42 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Alimentare n. 5 |
| | aree pubbliche | Settore extralimentare n. 35 |
| | Riservati produttori agricoli | n. 1 |
| | Riservati portatori di handicap | n. 1 |

| 1 | FIERA ALLA PIEVE | |
|---|---|------------------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Giornata di svolgimento | Martedì dopo la prima domenica |
| | | di ottobre |
| | Ubicazione | Aree individuate nella planimetria |
| | | allegata (allegato n. 4) |
| | Superficie complessiva della Fiera | Mq. 36.779 |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 9.650,00 |
| | Superficie media dei posteggi | Mq. 30,36 |
| | Totale dei posteggi | n. 322 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Alimentare n. 66 |
| | aree pubbliche | Settore extralimentare n. 245 |
| | Riservati produttori agricoli | n. 7 |
| | Riservati portatori di handicap | n. 4 |

| 2 | FIERA FESTE MADONNA DEL | ROSARIO |
|---|---|------------------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Giornata di svolgimento | Domenica antecedente e |
| | | successiva alla Fiera alla Pieve |
| | Ubicazione | Aree individuate nella planimetria |
| | | allegata (allegato nr. 5) |
| | Superficie complessiva della Fiera | Mq. 13.100,00 |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 3.450,50 |
| | Superficie media dei posteggi | Mq. 31,41 |
| | Totale dei posteggi | n. 145 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Alimentare n. 25 |
| | aree pubbliche | Settore extralimentare n. 116 |
| | Riservati produttori agricoli | n. 2 |
| | Riservati portatori di handicap | n. 2 |

5. Le caratteristiche delle fiere sono riportate nelle planimetrie allegate, nelle quali sono indicati: l'ubicazione delle fiere, la delimitazione delle aree di pertinenza e la sua superficie complessiva, i posteggi destinati al settore alimentare, extralimentare, ai produttori agricoli, ai portatori di handicap, la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art.30 - bis

- 1. È istituita, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R.T. 62/2018 e dal Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, nel centro abitato di Pieve di Sinalunga e più esattamente in P.zza della Repubblica una fiera promozionale avente cadenza settimanale soggetta alla seguente disciplina:
- La nuova fiera settimanale si terrà in P.zza della Repubblica nell'orario 8,00 14,00 nel giorno di sabato di ogni settimana, tranne il secondo sabato del mese in cui la fiera sarà sostituita dalla fiera o mensile di nuova istituzione più avanti indicata;
- Alla fiera in oggetto possono partecipare i commercianti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 34 e 35 della L.R. 62/2018, purché in possesso di regolarità contributiva, gli imprenditori individuali e le società di persone iscritte purché iscritti nel registro delle imprese, gli artigiani iscritti nel relativo albo e i produttori agricoli professionali e non professionali;
- La fiera in oggetto è riservata alla vendita dei seguenti prodotti merceologici alimentari e non alimentari:

- prodotti tipici e locali;
- Prodotti alimentari e prodotti agricoli di filiera corta;
- Artigianato;
- antiquariato e cose antiche e usate;
- 2. Ai sensi dell'art. 43 comma 8 della L.R.T. n.62/2018 e dell'art.33 comma 3 del Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche l'intera gestione del mercato in oggetto è concessa, in base ad apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore, ad associazioni, enti, consorzi o cooperative di commercianti su aree pubbliche, regolarmente costituiti nelle forme di legge.
- 2 bis. Nell'attività di gestione della fiera in oggetto affidata all'Associazione o all'Ente esterno è inclusa anche la predisposizione del Bando di assegnazione, la formazione della graduatoria degli esercenti nonché l'assegnazione dei posteggi. Nello svolgimento delle suddette attività il competente Ufficio del Comune di Sinalunga presta attività di assistenza all'affidatario e di ratifica degli atti di assegnazione sopra indicati adottati dal soggetto affidatario.
- 3.L'individuazione dell'affidatario e l'affidamento della gestione sono soggetti alla seguente disciplina:
 - a) Il Comune di Sinalunga procederà a pubblicare un avviso di selezione comprensivo del termine entro il quale manifestare interesse e proporre la richiesta di affidamento;
 - b) Ai fini della valutazione della richiesta il soggetto interessato dovrà presentare al Comune di Sinalunga un progetto di gestione del mercato e di valorizzazione/promozione più complessiva del centro commerciale naturale di Pieve di Sinalunga che preveda iniziative collaterali alla gestione della fiera promozionale, da attuare a cura dell'assegnatario;
 - c) Ai fini dell'affidamento il Comune di Sinalunga effettuerà la valutazione, o la selezione nel caso di più domande concorrenti, incentrata sul criterio dell'idoneità del complessivo progetto di gestione e valorizzazione/promozione del centro commerciale naturale di Pieve di Sinalunga.

Art.30 - ter

- 1. È istituita, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R.T. 62/2018 e dal Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, nel centro abitato di Pieve di Sinalunga, in via Trieste, una fiera promozionale a carattere mensile soggetta alla seguente disciplina:
 - La nuova fiera mensile si terrà in via Trieste nel tratto che va da P.zza della Stazione inclusa, all'innesto con il sottopassaggio ferroviario, nell'orario 8,00 - 20,00 nel secondo sabato di ogni mese;
 - Nella data in cui si terrà la fiera mensile questa sostituirà la fiera settimanale prevista ogni sabato in P.zza ella Repubblica;
 - Al mercato in oggetto possono partecipare i produttori agricoli/coltivatori diretti professionali e non professionali iscritti come tali al registro delle imprese e i commercianti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 34 e 35 della L.R. 62/2018, purché in possesso di regolarità contributiva, abilitati alla vendita nel settore alimentare;
- 2.La fiera in oggetto è riservata alla vendita dei prodotti ortofrutticoli di filiera corta coltivati nel Comune di Sinalunga o in Comuni limitrofi ad una distanza non superiore a 60 km e altri prodotti alimentari tipici e del territorio frutto di coltivazione o allevamento provenienti dalla medesima distanza.

- 2 bis. Nell'attività di gestione della fiera in oggetto affidata all'Associazione o all'Ente esterno, è inclusa anche la predisposizione del Bando di assegnazione, la formazione della graduatoria degli esercenti nonché l'assegnazione dei posteggi. Nello svolgimento delle suddette attività il competente Ufficio del Comune di Sinalunga presta attività di assistenza all'affidatario e di ratifica degli atti di assegnazione sopra indicati adottati dal soggetto affidatario.
- 3. Ai sensi dell'art. 43 comma 8 della L.R.T. n.62/2018 e dell'art. 33 comma 3 del Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche l'intera gestione del mercato in oggetto è concessa, in base ad apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore, ad associazioni, enti, consorzi o cooperative di commercianti su aree pubbliche, regolarmente costituiti nelle forme di legge.
- 4.L'individuazione dell'affidatario e l'affidamento sono soggetti alla seguente disciplina:
- a) Il Comune di Sinalunga procederà a pubblicare un avviso di selezione comprensivo del termine entro il quale manifestare interesse e proporre la richiesta di affidamento;
- b) Ai fini della valutazione della richiesta il soggetto interessato dovrà presentare al Comune di Sinalunga un progetto di gestione del mercato e di valorizzazione/promozione più complessiva del centro commerciale naturale di Pieve di Sinalunga che preveda iniziative collaterali alla gestione della fiera promozionale, da attuare a cura dell'assegnatario;
- c) Ai fini dell'affidamento il Comune di Sinalunga effettuerà la valutazione, o la selezione nel caso di più domande concorrenti, incentrata sul criterio dell'idoneità del complessivo progetto di gestione e valorizzazione/promozione del centro commerciale naturale di Pieve di Sinalunga.

Art.30 - quater

È istituita, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R.T. 62/2018 e dal Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, nel centro abitato di Pieve di Sinalunga, una fiera promozionale soggetta alla seguente disciplina:

- la fiera promozionale, avendo carattere e contenuto stagionale, si terrà in quattro edizioni in una data variabile nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre;
- La fiera promozionale si svolgerà a tema nell'orario 8,00– 20,00 sull'intero centro abitato di Pieve di Sinalunga in un'area che sarà successivamente individuata e approvata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale;
- Alla fiera in oggetto possono partecipare i commercianti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 34 e 35 della L.R. 62/2018, purché in possesso di regolarità contributiva, gli imprenditori individuali e le società di persone purché iscritti nel registro delle imprese, gli artigiani iscritti nel relativo albo e i produttori agricoli professionali e non professionali;
- L'individuazione delle date di svolgimento e delle caratteristiche merceologiche dei beni esposti nella fiera, trattandosi di manifestazione a tema, è delegata all'apposito provvedimento di Giunta Comunale;

Ai sensi dell'art. 43 comma 8 della L.R.T. n.62/2018 e dell'art.33 comma 3 del Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche l'intera gestione della fiera in oggetto è concessa, in base ad apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore, ad associazioni, enti, consorzi o cooperative di commercianti su aree pubbliche, regolarmente costituiti nelle forme di legge;

L'individuazione dell'affidatario e l'affidamento sono soggetti alla seguente disciplina:

- a) Il Comune di Sinalunga procederà a pubblicare un avviso di selezione comprensivo del termine entro il quale manifestare interesse e proporre la richiesta di affidamento;
- b) Ai fini della valutazione della richiesta il soggetto interessato dovrà presentare al Comune di

Sinalunga un progetto di gestione del mercato e di valorizzazione/promozione più complessiva del centro commerciale naturale di Pieve di Sinalunga che preveda iniziative collaterali alla gestione della fiera promozionale, da attuare a cura dell'assegnatario;

c) Ai fini dell'affidamento il Comune di Sinalunga effettuerà la valutazione, o la selezione nel caso di più domande concorrenti, incentrata sul criterio dell'idoneità del complessivo progetto di gestione e valorizzazione/promozione del centro commerciale naturale di Pieve di Sinalunga.

Nell'attività di gestione della fiera in oggetto affidata all'Associazione o all'Ente esterno, è inclusa anche la predisposizione del Bando di assegnazione, la formazione della graduatoria degli esercenti nonché l'assegnazione dei posteggi. Nello svolgimento delle suddette attività il competente Ufficio del Comune di Sinalunga presta attività di assistenza all'affidatario e di ratifica degli atti di assegnazione sopra indicati adottati dal soggetto affidatario.

Art.30-quinques

È istituita, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R.T. 62/2018 e dal Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, nel centro abitato di Pieve di Sinalunga, una fiera promozionale a carattere annuale denominata Fiera di Primavera soggetta alla seguente disciplina:

- La fiera in oggetto si terrà nella prima domenica del mese di maggio di ogni anno nell'orario 8,00 20,00.
- La fiera si svolgerà nel centro abitato di Pieve di Sinalunga in un'area che sarà successivamente individuata e approvata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
- Alla fiera in oggetto possono partecipare i commercianti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 34 e 35 della L.R. 62/2018, purché in possesso di regolarità contributiva, gli imprenditori individuali e le società di persone purché iscritti nel registro delle imprese, gli artigiani iscritti nel relativo albo e i produttori agricoli professionali e non professionali;
- Ai sensi dell'art. 43 comma 8 della L.R.T. n. 62/2018 e dell'art. 33 comma 3 del Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche l'intera gestione della fiera in oggetto è concessa, in base ad apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore, ad associazioni, enti, consorzi o cooperative di commercianti su aree pubbliche, regolarmente costituiti nelle forme di legge;
- L'individuazione dell'affidatario e l'affidamento sono soggetti alla seguente disciplina:
 - a) Il Comune di Sinalunga procederà a pubblicare un avviso di selezione comprensivo del termine entro il quale manifestare interesse e proporre la richiesta di affidamento;
 - b) Ai fini della valutazione della richiesta il soggetto interessato dovrà presentare al Comune di Sinalunga un progetto di gestione del mercato e di valorizzazione/promozione più complessiva del centro commerciale naturale di Pieve di Sinalunga che preveda iniziative collaterali alla gestione della fiera promozionale, da attuare a cura dell'assegnatario;
 - c) Ai fini dell'affidamento il Comune di Sinalunga effettuerà la valutazione, o la selezione nel caso di più domande concorrenti, incentrata sul criterio dell'idoneità del complessivo progetto di gestione e valorizzazione/promozione del centro commerciale naturale di Pieve di Sinalunga.

Nell'attività di gestione della fiera in oggetto affidata all'Associazione o all'Ente esterno, è inclusa anche la predisposizione del Bando di assegnazione, la formazione della graduatoria degli esercenti nonché l'assegnazione dei posteggi. Nello svolgimento delle suddette attività il competente Ufficio del Comune di Sinalunga presta attività di assistenza all'affidatario e di ratifica degli atti di assegnazione sopra indicati adottati dal soggetto affidatario.

Art.30 sexties

È istituita, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R.T. 62/2018 e dal Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, nel centro abitato di Guazzino, una fiera promozionale a carattere annuale denominata Fiera delle Rocche soggetta alla seguente disciplina:

- La fiera in oggetto si terrà nel mese di aprile di ogni anno nell'orario 8,00 20,00 in occasione della ricorrenza della festa del Patrono.
- La fiera si svolgerà nel centro abitato di Guazzino in un'area che sarà successivamente individuata e approvata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
- Alla fiera in oggetto possono partecipare i commercianti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 34 e 35 della L.R. 62/2018, purché in possesso di regolarità contributiva, gli imprenditori individuali e le società di persone purché iscritti nel registro delle imprese, gli artigiani iscritti nel relativo albo e i produttori agricoli professionali e non professionali;
- Ai sensi dell'art. 43 comma 8 della L.R.T. n.62/2018 e dell'art. 33 comma 3 del Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche l'intera gestione della fiera in oggetto è concessa, in base ad apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore, ad associazioni, enti, consorzi o cooperative di commercianti su aree pubbliche, regolarmente costituiti nelle forme di legge;
- L'individuazione dell'affidatario e l'affidamento sono soggetti alla seguente disciplina:
 - a) Il Comune di Sinalunga procederà a pubblicare un avviso di selezione comprensivo del termine entro il quale manifestare interesse e proporre la richiesta di affidamento;
 - b) Ai fini della valutazione della richiesta il soggetto interessato dovrà presentare al Comune di Sinalunga un progetto di gestione del mercato e di valorizzazione/promozione più complessiva del centro commerciale naturale di Pieve di Sinalunga che preveda iniziative collaterali alla gestione della fiera promozionale, da attuare a cura dell'assegnatario;
 - c) Ai fini dell'affidamento il Comune di Sinalunga effettuerà la valutazione, o la selezione nel caso di più domande concorrenti, incentrata sul criterio dell'idoneità del complessivo progetto di gestione e valorizzazione/promozione del centro commerciale naturale di Pieve di Sinalunga.

Nell'attività di gestione della fiera in oggetto affidata all'Associazione o all'Ente esterno, è inclusa anche la predisposizione del Bando di assegnazione, la formazione della graduatoria degli esercenti nonché l'assegnazione dei posteggi. Nello svolgimento delle suddette attività il competente Ufficio del Comune di Sinalunga presta attività di assistenza all'affidatario e di ratifica degli atti di assegnazione sopra indicati adottati dal soggetto affidatario.

Art.30 septies Norme attuative

- 1. La Giunta Comunale e gli Uffici preposti sono delegati ad emanare le disposizioni attuative e integrative necessarie all'avvio delle nuove fiere promozionali per ciò che non è espressamente disciplinato nel presente regolamento.
- 2. L'istituzione delle nuove fiere previste dall'art. 30 bis sino all'art.30 sexties ha carattere sperimentale e di durata pari ad anni due al termine dei quali il mantenimento delle fiere è soggetto a verifica positiva in ordine al loro sviluppo e al loro funzionamento.

Articolo 31 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

2. Le aree di svolgimento delle fiere, individuate ai sensi del presente regolamento, saranno

- interdette, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione dei veicoli con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, in concomitanza con i giorni e gli orari di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
- 3. Di conseguenza le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori ed ai mezzi di polizia o di soccorso od emergenza, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare le fiere o per i loro spostamenti.

Art. 32 Altre attività correlate alle manifestazioni fieristiche

1. Nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, potranno essere concesse aree ad altre attività commerciali non contemplate dalla disciplina della Legge Regionale in materia di commercio su aree pubbliche quali espositori agricoli, espositori di opere del proprio ingegno ecc.

Capo I - Norme generali

Articolo 33 Fiere promozionali

- 1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
- 2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- 3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione ad altri soggetti.

Art.33 bis Fiera dell'Agricoltura

- 1. È istituita nel Comune di Sinalunga, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32, comma 1 lett. g) e art. 40 della L.R.T. 23 novembre 2018 n. 62 e del presente Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, la fiera promozionale denominata Fiera dell'Agricoltura, da tenersi nel centro abitato di Pieve di Sinalunga nell'area individuata nell'apposita planimetria e in conformità alla relativa occupazione di suolo pubblico;
 - a. La fiera promozionale si terrà ogni anno nei giorni ricadenti nella manifestazione fieristica denominata "Fiera alla Pieve e Fiera Feste Madonna del Rosario" nell'orario 9,00 22,00;
 - b. Alla fiera promozionale in oggetto possono partecipare i commercianti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 33 della L.R.T. 23 novembre 2018 n.62 purché in possesso di regolarità contributiva, gli imprenditori individuali e le società di persone iscritte purché iscritti nel registro delle imprese, gli artigiani iscritti nel relativo albo e i produttori agricoli professionali e non professionali;
 - c. La fiera in oggetto è riservata alla vendita dei seguenti prodotti merceologici:
 - a) prodotti tipici e locali;
 - b)Prodotti alimentari e prodotti agricoli di filiera corta;
 - c) Zootecnia e esposizione animali da allevamento;
- 2. Ai sensi dell'art.43 comma 8 della L.R.T. 23 novembre 2018 n.62 e dell'art.33 comma 3 del Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche Il Comune si riserva di affidare l'intera gestione della fiera in oggetto a soggetto esterno previa individuazione mediante procedure ad evidenza pubblica o a soggetto esterno proponente iniziative di particolare interesse e che favoriscano la promozione e lo sviluppo della fiera e del settore economico.

Articolo 34 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

- 1. Il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una. graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenza nella fiera promozionale;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente

- rispetto alla data di inizio di attività risultante dal Registro delle Imprese;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di invio della domanda, a partire dalla data stabilita nel bando.
- 2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 30 giorni dallo svolgimento della Fiera.

Articolo 35 Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

- 1 Per l'assegnazione dei posteggi ai soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto prioritariamente delle presenze anche per gli operatori iscritti al Registro delle Imprese.

Articolo 36

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, o comunque in attesa di assegnazione, è effettuata dal Comune, per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il Comune, l'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente, tenuto conto della data di inizio di attività cui risulta dal Registro delle imprese.
- 3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 37 Orario di svolgimento dell'attività

1. Con il provvedimento con la quale viene indetta la Fiera Promozionale, vengono stabiliti gli orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Posteggi fuori mercato Capo I - Norme generali

Articolo 38 Posteggi fuori mercato

- 1. I posteggi fuori mercato sono individuati, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
- 2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio, anche senza assegnazione, purché documentata;
 - Anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio di attività risultante dal Registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 3. A parità, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età e, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Articolo 39 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

- 1 L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio attività risultante dal registro delle imprese.

Articolo 40 Decadenza e revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione decade qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività della attività fuori mercato, ove questa sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per giustificato motivo.

Articolo 41 Orario di svolgimento delle attività

- 1. I titolari di posteggi fuori mercato, il cui svolgimento cade in orario antimeridiano, potranno svolgere l'attività commerciale dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dovranno lasciare libero il posteggio, entro le ore 13:30.
- 2. I titolari di posteggi fuori mercato, il cui svolgimento cade in orario pomeridiano, potranno svolgere la loro attività, dalle ore 14.30 alle ore 20.00 e dovranno lasciare libero il posteggio entro le ore 20.30;
- 3. L'esercizio del commercio nei posteggi posti in prossimità dei cimiteri, è ammesso nell'orario di apertura del cimitero.

Capo II Individuazione dei posteggi fuori mercato

Art. 42 Posteggi fuori mercato: localizzazioni e caratteristiche

| 1 | SINALUNGA – PIAZZA GARIBALDI | |
|---|---|-------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Cadenza | Settimanale |
| | Giornata di svolgimento | Giovedì |
| | Ubicazione | Piazza Garibaldi |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 129 |
| | Superficie media dei posteggi | Mq. 32,25 |
| | Totale dei posteggi | n. 4 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Alimentare n. 3 |
| | aree pubbliche | |
| | Riservati produttori agricoli | n. 1 |

| 2 | SINALUNGA – PIEVE | |
|---|---|-------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Cadenza | Settimanale |
| | Giornata di svolgimento | Venerdì |
| | Ubicazione | Piazza Boscagli |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 160 |
| | Superficie media dei posteggi | Mq. 40 |
| | Totale dei posteggi | n. 4 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Alimentare n. 3 |
| | aree pubbliche | |
| | Riservati produttori agricoli | n. 1 |

| 3 | BETTOLLE | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| | Giornata di svolgimento | Mercoledì | |
| | Svolgimento del mercato | Annuale | |
| | Cadenza | Settimanale | |
| | Ubicazione | Piazza del Popolo (allegato nr. 6) | |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // | |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 96 | |
| | Media superficie dei posteggi | Mq. 32,00 | |
| | Totale dei posteggi | n. 4 | |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Alimentare n. 1 | |
| | aree pubbliche | Settore extralimentare n. 2 | |
| | Riservati ai produttori agricoli | n. 1 | |

| 4 | GUAZZINO | |
|---|---|-------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Cadenza | Settimanale |
| | Giornata di svolgimento | Lunedì |
| | Ubicazione | Piazza I° Maggio |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 28 |
| | Totale dei posteggi | n. 1 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Alimentare n. 1 |
| | aree pubbliche | |

| 5 | SCROFIANO | |
|---|---|-----------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Cadenza | Settimanale |
| | Giornata di svolgimento | Venerdì |
| | Ubicazione | Piazza V. Veneto |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 28 |
| | Totale dei posteggi | n. 1 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Extralimentare n. 1 |
| | aree pubbliche | |

| 6 FARNI | FARNETELLA | |
|--|------------------------------------|--|
| Svolgimento del mercato | Annuale | |
| Cadenza | Settimanale | |
| Giornata di svolgimento | Mercoledì | |
| Ubicazione | Piazza San Giovanni | |
| Superficie complessiva dell'area | Mq. // | |
| Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 28 | |
| Totale dei posteggi | n. 1 | |
| Riservati ai titolari di autorizzazione al cor | nmercio su Settore Alimentare n. 1 | |
| aree pubbliche | | |

| 7 | RIGOMAGNO | |
|---|---|-----------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Cadenza | Settimanale |
| | Giornata di svolgimento | Giovedì |
| | Ubicazione | Piazza Regina Margherita |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 84 |
| | Totale dei posteggi | n. 3 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Alimentare n. 1 |
| | aree pubbliche | Settore Extralimentare n. 1 |
| | | Produttore Proprio n. 1 |

CIMITERI

| 8 | SINALUNGA – CAPOLUOGO | |
|---|---|-----------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Cadenza | Settimanale |
| | Giornata di svolgimento | Giovedì, Venerdì, Sabato e |
| | | Domenica |
| | Ubicazione | Piazza San Niccolò |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 28 |
| | Totale dei posteggi | n. 1 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore extralimentare n. 1 |
| | aree pubbliche | Vendita Fiori |

| 9 | SINALUNGA – CAPOLUOGO | |
|---|---|-----------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Cadenza | Settimanale |
| | Giornata di svolgimento | Sabato |
| | Ubicazione | Cimitero di Rigaiolo |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 28 |
| | Totale dei posteggi | n. 1 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore extralimentare n. 1 |
| | aree pubbliche | Vendita Fiori |

| 10 | BETTOLLE | |
|----|---|-----------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Giornata di svolgimento | Giornaliera |
| | Ubicazione | Cimitero Misericordia |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 28 |
| | Totale dei posteggi | n. 1 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore extralimentare n. 1 |
| | aree pubbliche | Vendita Fiori |

| 11 | SCROFIANO | |
|----|---|-----------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Giornata di svolgimento | Giornaliera |
| | Ubicazione | Cimitero comunale |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 28 |
| | Totale dei posteggi | n. 1 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore extralimentare n. 1 |
| | aree pubbliche | Vendita Fiori |

| 12 | SCROFIANO | |
|----|---|-----------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Giornata di svolgimento | Giornaliera |
| | Ubicazione | Cimitero Misericordia |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 28 |
| | Totale dei posteggi | n. 1 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore extralimentare n. 1 |
| | aree pubbliche | Vendita Fiori |

| 13 | FARNETELLA | |
|----|---|-----------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Giornata di svolgimento | Giornaliera |
| | Ubicazione | Cimitero comunale |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 28 |
| | Totale dei posteggi | n. 1 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore extralimentare n. 1 |
| | aree pubbliche | Vendita Fiori |

| 14 | RIGOMAGNO | |
|----|---|-----------------------------|
| | Svolgimento del mercato | Annuale |
| | Giornata di svolgimento | Giornaliera |
| | Ubicazione | Cimitero comunale |
| | Superficie complessiva dell'area | Mq. // |
| | Superficie complessiva dei posteggi | Mq. 28 |
| | Totale dei posteggi | n. 1 |
| | Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su | Settore Alimentare n. 1 |
| | aree pubbliche | Vendita Fiori |
| | Orario | Coincidente con l'orario di |
| | | apertura del cimitero |

Titolo VI Commercio itinerante

Articolo 43 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

- 1. Gli esercenti intestatari dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b) del presente regolamento, possono esercitare la propria attività in forma itinerante nel territorio comunale.
- 2. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante sono tenuti ad esibire, su richiesta degli organi di vigilanza, il titolo abilitativo all'esercizio.
- 3. L'attività di commercio in forma itinerante può essere svolta con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. La sosta del mezzo deve essere compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. La vendita non deve avvenire dalla parte del traffico veicolare. È fatto assoluto divieto di esporre la merce deponendola sul suolo pubblico;
- 4. Il periodo massimo per sostare nella stessa area è stabilito in due ore; decorso tale periodo l'operatore deve allontanarsi di almeno 500 metri prima di potersi nuovamente fermare per l'esercizio dell'attività.
- 5. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 44 Zone vietate

Il commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

A) In prossimità dei seguenti edifici:

- Edificio del Sec. XV ora adibito a casa colonica della chiesa parrocchiale di Rigomagno;
- Teatro Comunale Ciro Pinsuti
- Oratorio di Santa Lucia a Rigomagno
- Villa e Parco Passerini a Bettolle
- Complesso immobiliare La Fratta
- Convento di San Bernardino
- Complesso immobiliare "L'Amorosa"
- B) Nelle seguenti strade e luoghi, salvo particolari e temporanee deroghe del Servizio Polizia Municipale:
- Giardini e parchi pubblici pedonali;
- Luoghi di culto (a meno di metri 50);
- Edifici scolastici;
- Zone ospedaliere, case di cura o di riposo e pertinenze;
- Ambulatori medici sia privati che pubblici;
- Caserme militari di polizia, strutture di soccorso e pronto intervento e loro pertinenze;
- Zone di interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale;
- Zone espressamente riservate o vietate con specifico provvedimento temporaneo o definitivo;
- Zone interessate da particolare intensità di traffico;
- Zona Traffico Limitato di Sinalunga;
- Centro Storico di Bettolle;
- Raccordo Autostradale Siena/Bettolle;
- Piazza Garibaldi di Sinalunga;
- Piazza Garibaldi della frazione di Bettolle.
- C) Qualora l'Amministrazione comunale, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 45 Determinazione degli orari

1. Il commercio in forma itinerante potrà essere esercitato nel territorio del Comune di Sinalunga, dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Articolo 46 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 47 Norme generali di comportamento

- 1. Gli operatori su aree pubbliche che nell'esercizio della propria attività utilizzano un posteggio, dato in concessione o mediante le operazioni di spunta, devono, al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non espressamente autorizzati nell'atto di concessione; devono altresì rimuovere ogni rifiuto mediante conferimento negli appositi contenitori o sacchi.
- 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai commercianti che effettuando l'attività nella forma di posteggio fuori mercato, utilizzano gli appositi spazi a tale scopo individuati e predisposti.
- 3. È fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che tale forma non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di CD, DVD o simili; in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.

Articolo 48 Bandi Comunali

1. Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati è redatto secondo i criteri e le modalità stabilite nel presente Regolamento e dalle norme Regionali in materia.

Articolo 49 Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente all'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento agli artt. 113 e seguenti della L.R. 62/2018 a cui si rinvia integralmente.

Articolo 50 Allegati

Gli allegati al presente regolamento, di seguito indicati, formano parte integrante e sostanziale:

- 1. Mercato settimanale del martedì in Sinalunga;
- 2. Mercato settimanale del sabato in Bettolle;
- 3. Fiera alla Pieve;
- 4. Fiera Feste della Madonna del Rosario;
- 5. Posteggio fuori dall'area di mercato (Bettolle)

Articolo 51 Abrogazione precedenti disposizioni e disposizioni successive

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alla normativa applicabile e vigente in materia che sopraggiunga all'approvazione dello stesso.